



Tribunale di Pistoia
Ufficio Concorsuale

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente relatore

Dr. Sergio Garofalo Giudice

Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice

Premesso che con sentenza n.80/2023, decisa il 30.11.2023 e pubblicata il 1° dicembre 2023, questo collegio ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **GIUSEPPE CAVICCHI**, nato a Pistoia (PT) il 18/11/1950 e ivi residente in Via di Santomoro n. 106;

rilevato che la sentenza reca un errore materiale con riferimento al codice fiscale del sovraindebitato;

a correzione del refuso;

P.Q.M.

Dichiara che nella sentenza n. 80/2023 laddove trovasi scritto "*codice fiscale CVVGPP50S18G713B*"

deve leggersi "**codice fiscale CVCGPP50S18G713B**".

Manda alla cancellaria per gli adempimenti di competenza

Pistoia, 01/12/2023

Il Presidente rel.

Dott. Nicoletta Maria Caterina Curci



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente relatore

Dr. Sergio Garofalo Giudice

Dr.ssa Elena Piccinni Giudice

Nel procedimento promosso da **GIUSEPPE CAVICCHI**, nato a Pistoia (PT) il 18/11/1950 e ivi residente in Via di Santomoro n. 106, codice fiscale CVVGPP50S18G713B, rappresentato e difeso dalle Avvocate _____, giusta procura in atti, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 28.11.2023 il debitore **CAVICCHI GIUSEPPE** (CVVGPP50S18G713B) ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 270 CCII, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo VI ed allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, tra cui: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (Unico 2020, 2021 e 2022) e la certificazione Unica 2023 i bilanci di verifica dell'attività d'impresa 2018, 2019, 2020 e 2021; una situazione contabile aggiornata al 31.1.2022; l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Giovanna Cobuzzi sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il debitore ha chiesto altresì di essere autorizzato a continuare ad occupare, unitamente alla sorella ed al cognato, l'immobile adibito a sua abitazione posto in Pistoia alla via di Santomoro n.106 e rappresentato al CF del Comune di Pistoia al foglio 168, p.lla 563 sub.1.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)

TRIBUNALE DI PISTOIA *

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

2. Giuseppe Cavicchi, attualmente pensionato, risulta aver svolto attività d'impresa in veste di titolare della omonima impresa individuale che cessata in data 16.2.2022, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese; stante il decorso dell'anno dalla cessazione dell'attività d'impresa Giuseppe Cavicchi non è, quindi, assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, emergendo l'esistenza all'attualità di una esposizione debitoria complessiva di circa 380/mila (al netto dei compensi dovuti all'OCC e ai professionisti che hanno assistito il debitore nell'allestimento della domanda) a fronte della esistenza di un patrimonio immobiliare, in comunione indivisa con la sorella) valorizzato per la quota di $\frac{1}{2}$ appartenente al Cavicchi per l'importo di € 210/mila e della percezione di un trattamento pensionistico dell'ammontare netto mensile di € 1.500 per tredici mensilità (cfr. doc.26). Il Cavicchi non risulta titolare di beni mobili registrati né di crediti.

Il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il suo mantenimento (già quantificate il € 1.140,00), non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2. La relazione del gestore della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio (positivamente espresso) sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore percepisce a titolo di pensione nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il suo mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va, infine, segnalato che:

- il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- la distribuzione di tutte le somme ricavate dalla liquidazione del patrimonio (tanto mobiliare che immobiliare), dovrà avvenire ad opera del liquidatore, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni risultante dallo stato passivo, giusta disposto dell'art. 275, 5° comma, CCII.

La prospettata necessità abitativa del Cavicchi giustifica la non immediata consegna al liquidatore ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII dell'immobile abito a sua residenza sito in Pistoia alla via di Santomoro n.106, rappresentato al CF del Comune di Pistoia al foglio 168, p.lla 563 sub.1.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **GIUSEPPE CAVICCHI**, nato a Pistoia (PT) il 18/11/1950 e ivi residente in Via di Santomoro n. 106, codice fiscale CVVGPP50S18G713B;

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Giovanna Cobuzzi, la quale farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore di depositare, entro sette giorni, le scritture fiscali obbligatorie e nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto);

- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il sovraindebitato a continuare ad abitare l'immobile abito a sua residenza sito in Pistoia alla via di Santomoro n.106, rappresentato al CF del Comune di Pistoia al foglio 168, p.la 563 sub.1, fino alla sua liquidazione
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale;
- g) ordina al liquidatore, in ragione dei beni immobili ricompresi nel patrimonio da liquidare, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 30.11.2023

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci